



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 71
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 7 agosto 2013

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 7 agosto 2013

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,20.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Molise

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta la comunicazione ricevuta dalla competente Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del Decreto legislativo n. 235 del 2012.

Nel caso di specie la sentenza di condanna emessa nei confronti del senatore Berlusconi è intervenuta nel corso della procedura di verifica dei poteri per la regione Molise, nell'ambito della quale si stava procedendo alle valutazioni dei profili inerenti all'ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prospettati da alcuni ricorsi presentati in ordine all'elezione del predetto senatore. Il comma 2 del sopracitato articolo 3 del Decreto legislativo n. 235 del 2012 prevede che la sopravvenienza di una causa di incandidabilità nella fase della convalida degli eletti comporta la necessità per la Camera interessata di procedere «immediatamente». Ritiene quindi che l'avverbio sopracitato, utilizzato dal legislatore (ossia «immediatamente»), comporti la necessità che la verifica dei poteri per la regione Molise sia fin d'ora integrata con la valutazione dei presupposti per l'incandidabilità sopravvenuta, riguardante il senatore Berlusconi, per poter poi proseguire secondo i moduli procedurali di cui al regolamento per la verifica dei poteri e

con la salvaguardia delle esigenze del giusto procedimento e di contraddittorio, anche attraverso la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 8 del predetto regolamento.

Propone quindi di proseguire il dibattito preliminare in ordine alla verifica dei poteri della regione Molise, integrato nel modo e secondo le formalità e le garanzie fin qui evidenziate, in base all'elenco delle prenotazioni concordato in precedenza, preservando quindi l'impostazione metodologica concordata nell'ultimo Ufficio di Presidenza, volta a concludere la discussione preliminare prima dell'aggiornamento estivo e quindi con la seduta odierna.

Al termine della predetta discussione preliminare, al relatore spetterà il compito di formulare alla Giunta le proprie proposte, aventi ad oggetto la valutazione in merito a due aspetti specifici, entrambi riguardanti lo *status* del senatore Berlusconi, ossia la incandidabilità sopravvenuta e la ineleggibilità.

Le due predette proposte potranno essere costruite anche attraverso *step* differenti, con priorità logico-concettuale per quella relativa alla incandidabilità, che risulta cronologicamente assorbente anche in forza della indicazione del già citato comma 2 dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 235 del 2012 e che sotto il profilo sostanziale ha una valenza più radicale circa la permanenza in carica.

La Giunta conviene sulla proposta formulata dal Presidente in merito alla prosecuzione dei lavori.

Si riapre il dibattito, nel corso del quale interviene il senatore CUCCA (*PD*), il quale chiede di acquisire tutti gli atti concessori e autorizzativi riconducibili al gruppo Mediaset, utili al fine di valutare i profili relativi all'ineleggibilità del senatore Berlusconi ai sensi dell'articolo 10, comma primo, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sollevati dai ricorsi pervenuti per le elezioni nella regione Molise.

Relativamente ai profili inerenti all'incandidabilità sopravvenuta, evidenzia che la disciplina contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 235 del 2012 risulta chiara e precisa e va conseguentemente applicata, nel rispetto delle procedure previste e salvaguardando i diritti di difesa dell'interessato.

Il senatore DELLA VEDOVA (*ScpI*) condivide l'impostazione metodologica prospettata dal Presidente, soffermandosi poi sulla questione dell'ineleggibilità del senatore Berlusconi, a suo giudizio infondata in quanto non sono mutate le condizioni soggettive dell'interessato e non vi è quindi alcun motivo plausibile per discostarsi dall'orientamento seguito in proposito dalla Giunta della Camera dei deputati nelle precedenti legislature.

Per quel che concerne invece l'incandidabilità sopravvenuta del senatore Berlusconi, evidenzia che la Giunta deve limitarsi ad una presa d'atto delle conseguenze derivanti dalla sentenza di condanna e quindi a pronunciare la decadenza senza attivare un ulteriore improprio grado di giudizio, non previsto e non consentito.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*), riguardo alla questione relativa all'eleggibilità del senatore Berlusconi, evidenzia preliminarmente che le cause di ineleggibilità contemplate nell'articolo 10, comma primo, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vanno necessariamente interpretate in senso restrittivo, atteso che le stesse incidono su un diritto costituzionalmente garantito, con particolare riguardo all'articolo 51 della Costituzione. Peraltro anche l'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale esclude la possibilità di interpretazione analogica per le disposizioni legislative eccezionali, nell'ambito delle quali rientra anche la disciplina derogatoria contenute nel predetto articolo 10.

L'oratore dà conto poi di tutte le evoluzioni della normativa relativa alle frequenze radiotelevisive, sottolineando che l'istituto dell'autorizzazione generale, introdotto nel 2005, si connota come uno schema generale normativo, non riconducibile a nessuna delle fattispecie di atti concessori o autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e configurabile come una sorta di dichiarazione di inizio attività.

Il senatore D'Ascola si sofferma poi sui profili inerenti alla irricevibilità dei ricorsi presentati per l'elezione nella regione Molise, sottolineati anche dalla senatrice Alberti Casellati nel corso di una precedente seduta.

Relativamente alla questione inerente all'incandidabilità sopravvenuta del senatore Berlusconi, dopo aver dato conto della tesi seguita in proposito dal Consiglio di Stato nella sentenza del 6 febbraio 2013, n. 695, sottolinea che tale impostazione presenta delle criticità, atteso che il principio di irretroattività contemplato nell'articolo 25, comma 2, della Costituzione abbraccia tutte le misure con valenza effettivamente punitiva, tra le quali rientra necessariamente anche la misura sanzionatoria della incandidabilità sopravvenuta. Evidenzia a tal proposito che la Corte costituzionale ha chiarito che il principio di irretroattività riveste valenza generale ed in quanto tale transita anche in rami dell'ordinamento diversi da quello penale.

L'oratore si sofferma poi sui profili attinenti all'incidenza dell'indulto rispetto alla misura dell'incandidabilità sopravvenuta, effettuando un'analisi di tale problematica giuridica.

La senatrice DE MONTE (*PD*) in merito alla questione della ineleggibilità si associa preliminarmente alla richiesta di acquisire la documentazione segnalata negli interventi precedenti, mentre, in relazione alla fattispecie posta dall'articolo 10, primo comma, n. 1, del D.P.R. n. 361 del 1957, reputa che la dizione «coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private» debba fare riferimento alle imprese individuali poiché, in caso contrario, si ravviserebbe una lacuna normativa in quanto la disciplina avrebbe ad oggetto esclusivamente le società. Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la richiesta di acquisizione documentale si rende necessaria per verificare se il senatore Berlusconi fosse titolare di autorizzazione o concessione nella veste di imprenditore individuale.

Ad avviso del senatore CALIENDO (*PdL*) alla Giunta non dovrebbe essere consentito l'esercizio di poteri di indagine paragonabili a quelli che scaturiscono dalle cosiddette intercettazioni telefoniche a strascico, poiché, come già ricordato dal senatore D'Ascola, in materia di limitazioni al diritto di elettorato passivo le norme vanno strettamente interpretate. Nella fattispecie, quindi, occorre tener presente che il passaggio dal sistema analogico a quello digitale ha comportato un significativo cambiamento in tutta Europa; di conseguenza, anche l'ordinamento italiano si è adeguato a questo scenario, tanto da escludere un rapporto concessorio di tipo preventivo che è ora sostituito da una sorta di dichiarazione di inizio di attività, ossia una autorizzazione a carattere generale che viene rilasciata dal Dicastero competente, dopo aver verificato il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e tenuta societaria. Peraltro, per effetto di tale autorizzazione generale, non sussistono più obblighi specifici verso lo Stato, invece esistenti nel caso in cui si tratti di autorizzazioni specifiche.

A suo giudizio, dunque, tali considerazioni devono essere ben ponderate nel momento in cui la Giunta intendesse chiedere al Dicastero competente l'autorizzazione in questione, la quale, peraltro, va in qualche modo collegata anche alla assegnazione dei diritti d'uso delle radiofrequenze.

Inoltre, il divieto di *ne bis in idem* basterebbe a rigettare i ricorsi elettorali contro l'eleggibilità del senatore Silvio Berlusconi, visto che analoga vicenda era stata affrontata e risolta negativamente nelle scorse legislature da parte dell'omologo organo della Camera dei deputati. Poiché, però, come evidenziato in precedenza, ci si trova di fronte ad una fattispecie diversa – a causa del mutato assetto normativo – i ricorsi in questione dovrebbero essere respinti *in limine litis*.

In merito poi alla questione della incandidabilità sopravvenuta che colpirebbe lo stesso senatore Berlusconi, osserva come si sia sviluppato un intenso dibattito pubblico che si interroga sulla configurazione di tale misura, se cioè essa rappresenti o meno un effetto penale della sentenza di condanna, con la conseguenza ulteriore della sua possibile o non possibile retroattività. Nel riservarsi di effettuare un ulteriore approfondimento su questo specifico profilo, sottolinea che, qualora l'incandidabilità non si configuri come un effetto penale della condanna, allora si rientra in quanto previsto dall'articolo 174 del codice penale che stabilisce che l'indulto condona la pena inflitta, non estinguendo gli effetti penali della condanna. Inoltre, ritiene senz'altro opportuno acquisire copia integrale delle sentenze di condanna emesse in I e II grado nei confronti del senatore Berlusconi affinché la Giunta possa pronunciarsi con tutti gli elementi conoscitivi necessari. Ritiene poi opportuno consentire al senatore interessato di poter inoltrare eventuali osservazioni in merito alla questione che lo riguarda.

Il senatore CASSON (*PD*), nel trattare preliminarmente la questione della eleggibilità del senatore Berlusconi sollevata da vari ricorsi elettorali, ribadisce la richiesta di acquisire il titolo concessorio o autorizzatorio

nella sua evoluzione storica con riferimento al gruppo Mediaset, titolo che, a suo avviso, dovrebbe essere richiesto al Ministero dello sviluppo economico. In ogni caso, al di là del dato normativo che si è venuto a modificare nel corso degli anni, non si può mettere in discussione la vigenza dell'articolo 10, primo comma, n. 1 del citato D.P.R. n. 361 del 1957, né vale richiamarsi al principio del *ne bis in idem* per il semplice fatto che le Giunte di Camera e Senato possono valutare diversamente, nella propria autonomia, la vicenda in argomento.

In ordine poi alla misura della incandidabilità sopravvenuta nei riguardi dello stesso senatore Berlusconi, ricorda che sia la legge delega n. 190 del 2012 che il Decreto legislativo n. 235 del 2012 furono approvati senza sollevare quelle eccezioni di costituzionalità emerse negli ultimi giorni. Del resto, l'articolo 3 del suddetto Decreto legislativo ha una portata evidente, non suscettibile di interpretazioni; di conseguenza, ritiene che la sentenza passata in giudicato debba essere applicata per quanto concerne la misura della incandidabilità. Tale sentenza, infatti, ha acquistato il crisma della irrevocabilità per effetto degli articoli 648 e 650 del codice di procedura penale. Inoltre, la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 695 del 2013, nel descrivere le caratteristiche della incandidabilità sopravvenuta, ha richiamato il principio *tempus regit actum* per la sua applicazione, escludendo che potesse esservi un profilo di retroattività della stessa. Si tratta di un orientamento che, peraltro, si pone in linea anche con la sentenza della Cassazione civile n. 13831 del 2008. Per quanto concerne poi l'applicazione dell'indulto, appare chiaro che esso riguarda le sole sanzioni penali principali.

Nel ricordare infine i poteri assegnati alla Giunta dagli articoli 2, 10, comma 4, e 13, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, ritiene che la questione debba essere affrontata nel rispetto delle norme regolamentari, nonché consentendo al senatore interessato di esercitare il proprio diritto di difesa.

Il PRESIDENTE, secondo le intese raggiunte e riportate nelle precedenti sedute, dichiara quindi chiusa la discussione generale preliminare e cede la parola al relatore affinché sia in grado di prospettare tempi e modalità del prosieguo dell'esame, con l'avvertenza che dovranno poi essere discusse due distinte proposte, una per quanto riguarda l'incandidabilità sopravvenuta ed un'altra per quanto concerne l'ineleggibilità. Avverte poi che copia integrale delle sentenze di primo e secondo grado emesse nei confronti del senatore Berlusconi sono state poste a disposizione del relatore e saranno rese disponibili a tutti i senatori.

La senatrice LO MORO (PD) interviene incidentalmente per esprimere il proprio apprezzamento per il clima leale e sereno in cui si è svolta l'odierna seduta; ritiene quindi che le richieste di acquisizione documentale più volte segnalate dalla propria parte politica debbano trovare il massimo rispetto.

Il PRESIDENTE fa presente alla senatrice Lo Moro e a tutti i componenti della Giunta che i documenti di cui si è chiesta l'acquisizione con specifico riguardo al tema della ineleggibilità del senatore Berlusconi saranno puntualmente richiesti e, una volta acquisiti, resi disponibili per il relatore e tutti i senatori.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), nel ribadire la propria richiesta di acquisire anche le visure camerali, reputa che la vicenda riguardante l'incandidabilità sopravvenuta debba essere affrontata nel rispetto del Regolamento, attraverso una cornice temporale definita e salvaguardando il diritto di difesa per il senatore interessato.

Il PRESIDENTE, proprio in merito all'ultimo aspetto richiamato dal senatore Pagliari, ricorda di aver condiviso l'opportunità segnalatagli dal relatore Augello in merito ad una applicazione analogica dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri in modo da consentire al senatore Berlusconi di presentare eventuali osservazioni entro venti giorni dalla comunicazione concernente la trasmissione degli atti giudiziari richiamati.

Il relatore, senatore AUGELLO (*PdL*), ricorda di aver replicato nei giorni scorsi ad una richiesta iniziale del Presidente, manifestando la propria disponibilità a riferire sulla nuova questione rappresentata dalla incandidabilità sopravvenuta nei riguardi del senatore Berlusconi, sebbene, fin da subito, è parso evidente che la disposizione introdotta dal Decreto legislativo n. 235 del 2012 va attentamente verificata poiché costituirà un precedente per il futuro. Inoltre, come ricordato dallo stesso Presidente, ha sottolineato l'opportunità che, attraverso una interpretazione analogica dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, si desse la possibilità allo stesso senatore Berlusconi di esercitare i propri diritti di difesa mediante l'invio di osservazioni entro venti giorni dalla comunicazione.

Tiene poi a ribadire che, a suo avviso, il dettato dell'articolo 3 del citato Decreto legislativo n. 235 del 2012 fa rinvio ad una sentenza e non ad un semplice estratto; questa è la ragione per cui ha inteso richiedere l'acquisizione della copia integrale delle sentenze di condanna emesse in primo e secondo grado, sentenze che sono pervenute solo in serata, mentre in ordine all'osservanza dell'avverbio, «immediatamente» richiamato nel predetto articolo, osserva che con la seduta odierna la questione ha avuto un'immediata trattazione.

Alla luce delle considerazioni richiamate, propone, pertanto, che la Giunta possa proseguire l'esame in una seduta che potrebbe essere convocata per il 9 settembre 2013.

Dopo ulteriori interventi incidentali da parte del senatore GIARRUSSO (*M5S*), della senatrice LO MORO, del relatore, senatore AUGELLO, dei senatori PAGLIARI (*PD*), CALIENDO e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), interviene anche la senatrice DE

MONTE la quale stigmatizza il comportamento assunto dal senatore Crimi che ha diffuso all'esterno, attraverso un *social network*, alcuni passaggi dell'odierna seduta.

Il PRESIDENTE, nel riservarsi di approfondire quanto segnalato dalla senatrice De Monte, avverte quindi che, come proposto dal relatore, la prossima seduta della Giunta sarà convocata per il 9 settembre 2013.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

